

ROMA



Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile

Roma Capitale

Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile

Prot. N. RK 11886

Del 03/12/2020

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

-7 DIC 2020

N. RC/.....

32485

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 245 del 7 DIC. 2020

LA SINDACA

Oggetto: Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2020 - 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
PROTEZIONE CIVILE

CESARE DI GIAMBATTISTA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

GIUSEPPE MORABITO

IL VICE CAPO DI GABINETTO

MARCO CARPINO

VISTO
IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO PAOLO MILETI

PREMESSO CHE:

i Sindaci, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, esercitano funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile e che, in base all'art. 6 del succitato decreto legislativo, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, svolgono le funzioni di vigilanza sull'attuazione integrata e coordinata delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;

il Sindaco, in tale veste, è chiamato ad assicurare, nell'ambito dei compiti istituzionali cui è proposto, la tutela della pubblica e privata incolumità in occasione di eventi che evidenzino carattere di eccezionalità;

l'art. 10 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale" dispone che a Roma Capitale sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 1/2018, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dall'articolo 9 del D.lgs. 1/2018;

nel territorio di Roma Capitale, con l'avvio della stagione invernale 2020 - 2021, potrebbero registrarsi, come già avvenuto in passato, precipitazioni nevose e ondate di grande freddo, con conseguente formazione di ghiaccio; tutti fattori in grado di costituire fonte di pericolo e situazioni di disagio per la cittadinanza, con significativo intralcio per il normale ed ordinato svolgimento della mobilità urbana;

in particolare, il traffico veicolare nella città potrebbe risentire negativamente delle diminuzioni di temperatura, con conseguenti ripercussioni in tutti i settori della vita sociale e nei servizi normalmente espletati in ambito cittadino;

si rende necessario, pertanto, intervenire tempestivamente e preventivamente rispetto ai suddetti fenomeni, con una corretta ed adeguata azione di programmazione delle iniziative da intraprendere al fine di ridurre i rischi connessi a detti eventi a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTI

il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
la Legge 3 agosto 1999, n. 265;
l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.P.C.M. 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii.;
la Legge 5 maggio 2009 n. 42;
l'art. 10 del D.Lgs. 18 aprile 2012 n. 61;
la Legge 12 luglio 2012, n. 100;
la Legge 15 ottobre 2013, n. 119;
la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii.;
le Deliberazioni di Giunta della Regione Lazio n. 272 del 15 giugno 2012, n. 363 del 17 giugno 2014, n. 415 del 4 agosto 2015, n. 865 del 26 novembre 2019;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1099 del 14 maggio 1999;
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 256 del 5 settembre 2012;
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 33 del 16 aprile 2019;
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 4 del 17 gennaio 2020;
l'art. 23, comma 1, lettera c) del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019;
il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
il "Piano gestione attività invernali 2020-2021" di ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Lazio;
l'ordinanza della Azienda Strade Lazio S.p.a. n. 1 del 27 ottobre 2020;
l'ordinanza della Città Metropolitana– Dipartimento VII n. 54 del 19 novembre 2020
il "Piano provinciale per la gestione coordinata delle emergenze di viabilità determinate da precipitazioni nevose – stagione invernale 2019-2020", approvato con Decreto Prefettizio del 26 novembre 2019, n. 447062;

NEL RAMMENTARE PRELIMINARMENTE

a tutti i proprietari e gestori di stabili, di osservare le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che fa obbligo ai medesimi, durante e dopo le nevicate, di tenere sgomberi dalla neve, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, i marciapiedi antistanti agli stabili stessi, fino ad una larghezza di due metri in corrispondenza degli accessi.

RACCOMANDA

a tutti gli utenti del servizio di acqua potabile, dovunque e comunque distribuita nel territorio di Roma Capitale, di tenere aperto, nel caso di brusco abbassamento della temperatura al di sotto dello zero gradi centigradi, il rubinetto di utilizzazione più vicino al contatore o alla bocca di erogazione o al tubo di ingresso idrico nello stabile, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni idriche.

RENDE NOTO

nel caso in cui la temperatura scenda a livelli tali da poter determinare la rottura delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, di riservarsi di consentire, con apposito specifico provvedimento, ai responsabili degli impianti, di mantenerli in esercizio.

ORDINA

in occasione di ondate di grande freddo:

- ✓ al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali di adottare e coordinare appropriati interventi ed iniziative atti a mitigare le difficoltà delle fasce sociali più deboli, con particolare riguardo alle persone senza fissa dimora;



in caso di formazione di "ghiaccio":

- ✓ al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, nonché a tutti i singoli Municipi, alle Aziende erogatrici di Pubblici Servizi, ai Pubblici Ufficiali ed agli incaricati di Pubblico Servizio di porre in essere, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, ai sensi di legge, adeguati interventi finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone ed alla preservazione e custodia dei beni;

in caso di precipitazioni nevose:

- ✓ agli Uffici Capitolini ed alle Aziende erogatrici di Pubblici Servizi, ai Pubblici Ufficiali ed agli incaricati di Pubblico Servizio, alle Organizzazioni di Volontariato, coordinati dal Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, in collaborazione con i Municipi, di attenersi a quanto previsto e prescritto nel "Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio", che si allega alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
- ✓ su tutte le strade del territorio di Roma Capitale, fatti salvi eventuali specifici divieti di circolazione adottati nella contingenza dell'evento con provvedimenti emessi dall'Amministrazione Capitolina o da altro ente preposto, che la circolazione sia consentita ai soli veicoli provvisti di pneumatici invernali ovvero che abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio da utilizzare in caso di necessità. La dotazione di detti dispositivi alle suddette condizioni deve intendersi operante fino al momento in cui le condizioni della rete viaria lo rendano necessario, tenuto conto anche delle condizioni e delle previsioni meteorologiche;
- ✓ di provvedere ad autorizzare tutti i conducenti di taxi a protrarre l'orario di lavoro anche oltre la normale pianificazione dei turni prevista dalla vigente regolamentazione.

ORDINA ALTRESI'

al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale di intervenire nei casi di inadempienza rispetto ai suddetti obblighi, ferma restando ogni eventuale conseguenza civile, penale e/o amministrativa a carico di chiunque non ottemperi alle citate disposizioni.

DISPONE

tenuto conto dell'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e di osservare tutte le prassi di comportamento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che tutte le attività richieste con la presente Ordinanza, nonché le procedure emergenziali previste nel "Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio" siano svolte, al fine di garantire agli operatori e agli utenti la dovuta sicurezza e il contenimento della diffusione del virus, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali stabilite per gestire l'emergenza sanitaria COVID - 19; che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata nell'Albo Pretorio di Roma Capitale, sul sito istituzionale di Roma Capitale, nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica in tutto il territorio di Roma Capitale; che la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto della Provincia di Roma ed al Presidente della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, sez. Roma nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

VIRGINIA RAGGI


